



## SEAB SOCIETA' ECOLOGICA DELL' AREA BIELLESE

Sede in VIALE ROMA N. 14 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

### Relazione Unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti

All'Assemblea dei Soci della società S.E.A.B. S.p.A.

#### Premessa

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 il Collegio sindacale ha svolto sia le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile, sia le funzioni previste dall'art. 2409-bis del Codice Civile. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.". Il Collegio sindacale segnala che la presente Relazione è redatta secondo il metodo collegiale.

#### A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

##### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Seab S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

*Giudizio negativo* A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Seab Società Ecologica dell'Area Biellese Spa al 31.12.2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### *Elementi alla base del giudizio negativo*

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo sotto riportati. In particolare i rilievi sono di seguito illustrati:

- I. In bilancio, nell'attivo circolante, è iscritto un credito nei confronti della società Aimeri S.p.A. in liquidazione, per un importo di € 1.054.227 (svalutato con accantonamento al relativo fondo per € 632.536). Tale credito, oggetto di un contenzioso di tipo amministrativo ancora in corso (arbitrato), risulta quindi svalutato per il 60% del suo valore nominale. Il Collegio Sindacale ritiene che tale valutazione, adottata nel bilancio dello scorso esercizio,

chiuso al 31 dicembre 2017, debba essere aggiornata, per i seguenti motivi:

- Successivamente alla nostra relazione sul bilancio 2017, in data 2 luglio 2018, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello proposto da AIMERI, motivato da un difetto di giurisdizione, riformando pertanto la sentenza di primo grado favorevole a SEAB e rimandando allo strumento dell'Arbitrato, per la soluzione della controversia. Il CdA di SEAB, in data 17 settembre 2018, ha deliberato di proseguire il giudizio avvalendosi dell'arbitrato.
- La procedura arbitrale è stata instaurata, ma non si è ancora conclusa. In data 3 aprile u.s., si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti, nella quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo. Non ci sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sulla procedura contenziosa; il parere del legale della SEAB S.p.A. evidenzia le incertezze sull'esito della pronuncia degli arbitri, che si attende nei prossimi mesi, nonché sul recupero del credito, anche in caso di sentenza favorevole.
- La Società Aimeri S.r.l. in liquidazione con l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il Registro imprese presenta un patrimonio netto negativo al 31.12.2017, ultimo bilancio depositato, di oltre 8 milioni di Euro, con un decremento di oltre 1 milione di Euro rispetto al 31.12.2016.

Considerando la pronuncia sfavorevole del giudice amministrativo e le peggiorate condizioni patrimoniali di controparte, il Collegio ritiene che sarebbe prudente procedere ad ulteriore svalutazione del credito vantato da SEAB nei confronti di AIMERI, per almeno il 20 per cento del capitale, svalutando pertanto il suddetto credito per € 210.845 (lasciando pertanto un valore residuo del credito pari al 20 % del suo valore nominale).

Riassumendo, nella seguente tabella:

Descrizione	Importi da bilancio	Rettifiche da revisione	Importo rettificato
Credito valore nominale	1.054.227	0	1.054.227
Accantonamento al fondo svalutazione credito al 31/12/2018	(632.537)	(210.845)	(843.382)
Importo contabile netto del credito	421.690	(210.845)	210.845

2. Il Collegio Sindacale ritiene che l'importo iscritto al fondo svalutazione crediti relativo ai crediti per "insoluti" ante 2010, affidati a Agenzia Entrate Riscossione, non sia congruo, considerando il mediocre risultato delle due "rottamazioni delle cartelle", l'anzianità dei crediti e per il trend degli incassi dell'ultimo triennio rispetto agli anni precedenti, e da ultimo, la normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che prevede l'annullamento dei carichi di importo pari o inferiori a 1.000 euro affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che evidentemente individua gli insoluti di così vetusta anzianità di pressoché impossibile esazione.

I dati di bilancio aggiornati al 2018 risultano essere i seguenti: crediti (al netto dello stralcio dei crediti effettuato contabilmente nel 2018) € 3.601.616,81; relativo fondo svalutazione credito € 2.844.025,00; saldo dei crediti ante 2010 ancora da incassare € 757.591,81. Per i motivi sopra esposti, sembra opportuno e doveroso svalutare per intero tale residuo saldo.

3. La società ha nuovamente proceduto alla rivalutazione della partecipazione nella Società Asrab Spa, mediante applicazione del metodo del patrimonio netto, per € 211.589. Seguono le seguenti osservazioni:

- Il metodo di valutazione delle partecipazioni del "patrimonio netto" rappresenta un metodo di consolidamento sintetico, che presuppone una cointeressenza della partecipante nella gestione della partecipata. Nel caso in esame, non abbiamo elementi per valutare la sussistenza di tale requisito;

- Si conferma quanto rilevato nella Relazione unitaria del precedente bilancio di esercizio circa la mancanza di elementi sufficienti per verificare la corretta applicazione dei Principi Contabili, in occasione del cambiamento del metodo di valutazione delle partecipazioni, avvenuto nell'esercizio scorso, con il passaggio dal metodo del costo a quello del patrimonio netto. Per un approfondimento, rinviamo alla relazione relativa all'esercizio precedente.

Al Collegio non pare in ogni caso opportuno procedere ad ulteriori rivalutazioni, anche alla luce dei principi contabili che si ispirano alla prudenza e alla prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto si ritiene che i valori economici reali della partecipazione, anche a seguito di una eventuale cessione, sono negativamente influenzati dai seguenti fattori. In primo luogo, la partecipazione al capitale sociale (30% a fronte del 70% posseduto dalla società A2A S.p.A.) risulta minoritaria e non essendo parcellizzata tra altri soci non consente una politica di governance attiva. Inoltre, sussiste un vincolo statutario di Asrab S.p.A., il quale prevede la necessità che nella compagine societaria vi sia la contemporanea presenza di socio pubblico e privato, restringendo così il campo di ricerca di eventuali acquirenti.

4. Insoluti Tarip. I dati della percentuale di insoluti Tarip, appostati nei piani finanziari, dal 2014 al 2019, dei Comuni assoggettati a tale tariffazione, non risultano in linea con i dati provvisori degli incassi al 31.12.2018 (scaduti da oltre sessanta giorni, secondo i dati forniti dalla SEAB medesima). In merito alla percentuale degli insoluti scaduti al 31.12.2018 e rendicontati al 28.02.2019, il Collegio è informato che in detto importo non sono ricompresi i secondi acconti 2018 utenze domestiche e non domestiche del Comune di Biella scadute a novembre e ad ottobre 2018. Si segnala, inoltre, che la società ha inoltrato, ai comuni TARIP, richieste di adeguamento delle percentuali di insoluto, di circa 4 punti percentuali rispetto a quanto previsto nei piani finanziari.

Ciò premesso, parrebbe che le percentuali di insoluti previste nei piani finanziari e le svalutazioni effettuate in bilancio siano inferiori e insufficienti rispetto alla reale percentuale dell'insoluto cui la Società deve far fronte. Il Collegio invita, pertanto, il CdA a monitorare costantemente la percentuale di tali partite per verificare che gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche nei futuri piani finanziari, risultino congrui e allineati a quelli reali e di provvedere altrimenti all'accantonamento prudenziale in apposito fondo delle differenze eventualmente rimaste a carico della Società.

5. Il Collegio prende atto che nel bilancio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi legali, con riferimento a cause di lavoro e risarcitorie in corso o potenziali, anche alla luce dei pareri dei rispettivi legali.

A seguito di quanto sopra rilevato il risultato di esercizio, a parere del Collegio Sindacale, andrebbe così rettificato:

<b>Utile di esercizio risultante dal bilancio al 31/12/2018</b>	<b>32.743</b>
Ulteriore accantonamento al fondo svalutazione credito Aimeri Spa in Liquidazione	(210.845)
Accantonamento crediti per "insoluti" ante 2010, giacenti presso Agenzia Entrate Riscossione al netto delle adesioni alla rottamazione cartelle	(757.592)
<b>Perdita di esercizio in seguito ai rilievi</b>	<b>(935.694)</b>

Si conferma l'impossibilità di sindacare la valutazione della partecipazione in Asrab Spa, con il metodo del patrimonio netto, pur ritenendo tale criterio di valutazione inopportuno; né la congruità dell'accantonamento dei piani finanziari previsti nei Comuni soggetti a Tarip.

Alla luce dei valori così rettificati, per i soli rilievi passabili di una quantificazione certa, emerge un risultato di esercizio negativo di € 935.694, che porterebbe in negativo il Patrimonio netto della Società, per € 526.314, erodendo completamente il capitale sociale e determinando la situazione prevista all'art. 2447 del c.c., "riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale".

Il Collegio non è in grado di esprimere un giudizio circa le garanzie di continuità dell'azienda, stante la mancanza di documentazione, discussa e approvata da parte del CdA, con riferimento al piano industriale, al Budget annuale e pluriennale e ai flussi di cassa attesi. Dalla documentazione in possesso del collegio al 31.03.2019 risulta un utilizzo degli affidamenti bancari di circa il 90%.

*Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio*

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

*Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.*

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione

- contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
  - siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
  - abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
  - abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

#### *Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*

Gli Amministratori della Seab S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Seab S.p.A. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Seab S.p.A. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, e proprio con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, "Elementi alla base del giudizio negativo", riteniamo di essere impossibilitati ad esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018.

#### *Richiamo d'informativa*

Come richiamo d'informativa, si segnala che:

- Analizzando la situazione finanziaria, si registra un miglioramento della posizione finanziaria netta (liquidità di banca e cassa, al netto delle sole passività bancarie), cioè dell'indebitamento netto nei confronti del sistema bancario. In particolare, la posizione finanziaria netta passa da un saldo negativo di € 5,3 milioni ad un saldo sempre negativo di € 4,7 milioni. Tale miglioramento, senz'altro positivo, consegue principalmente al più incalzante ritmo di bollettazione e all'incasso dei dividendi distribuiti dalla società collegata Asrab. Non si tace però la preoccupazione circa l'aumento di utilizzo, in termini percentuali, degli affidamenti bancari, anche in conseguenza della riduzione degli affidamenti stessi. Si evidenzia, inoltre, che, nel primo trimestre 2019, la sommatoria dei debiti bancari e dei debiti

verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni supera il totale complessivo degli affidamenti bancari.

- Inoltre, da una semplice lettura delle voci del conto economico, il margine operativo lordo (differenza tra ricavi e costi operativi, senza tenere conto degli ammortamenti) assume in questo esercizio un valore positivo di circa € 564k; il cosiddetto margine operativo netto (o EBIT), che tiene anche conto di svalutazioni e ammortamenti, assume il valore positivo di circa € 77k. Si ribadiscono tuttavia i dubbi sopra esposti circa la corretta valutazione degli insoluti, relativamente ai comuni soggetti a Tarip.
- All'Attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti crediti verso i Soci per € 8.715.081 di cui € 7.614.005 relativi al fondo per gestione per la ex discarica di Masserano, come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 17.12.2010, per far fronte pro-quota ai lavori di post chiusura della stessa. Il Collegio prende altresì atto che allo stato attuale, nel conto economico del bilancio della Società, continuano a gravare, senza essere riaddebitati, costi per la manutenzione ordinaria della ex discarica di Masserano per almeno circa € 600k, al lordo del costo del personale e dei costi per assicurazioni e fidejussione. Il Collegio a tal proposito illustra che le partite creditorie e debitorie, derivanti dalla delibera Assembleare di cui sopra hanno portato alla firma delle relative convenzioni di impegno da parte del 78% circa dei Soci. A tal proposito il Collegio ha annualmente comunicato, ai Comuni Soci che lo richiedevano, l'entità pro-quota di tale impegno ai sensi del D.Lgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera J. Al Collegio, malgrado l'attività messa in campo dal CdA, risulta che la percentuale delle convenzioni firmate dai Soci è rimasta inalterata rispetto alla scorsa annualità. Non risultano intraprese azioni legali nei confronti dei Soci inadempienti.
- All'attivo non risultano iscritti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.
- La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

#### *Informazioni comparative*

- Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato assoggettato a prima revisione in data 31 maggio 2018 e da una seconda revisione in data 14 giugno 2018. Entrambi le revisioni riportavano un giudizio finale negativo. L'aspetto che lo ha generato non è stato risolto e i suoi effetti significativi sono rimasti pervasivi sul bilancio dell'esercizio in esame, anche nel contesto della totalità dei rilievi effettuati e per le motivazioni sopra illustrate.

#### **B. Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale

#### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione (interamente o parzialmente o non partecipato, ma sempre con assenza giustificata da parte del membro non presente), in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili e comunicateci, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. In merito ad alcune proroghe di servizi poste in essere, anche di rilevante importanza, si rimanda a quanto già ampiamente relazionato nei verbali periodici trasmessi periodicamente all'Organismo di controllo e coordinamento della Società per il tramite del Loro Presidente. In merito al corretto inquadramento della Società di cui all'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 si rimanda a quanto già ampiamente relazionato nei verbali periodici trasmessi

puntualmente all'Organismo di controllo e coordinamento della Società per il tramite del Loro Presidente. La Società è sottoposta al controllo analogo che ciascun Comune socio svolge al proprio interno per il tramite del Comitato di Controllo e Coordinamento Analogo composto da tutti gli Enti pubblici Soci.

Abbiamo ottenuto dal CdA, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Abbiamo richiesto ufficialmente più volte situazioni contabili, patrimoniali e finanziarie a cui sono seguiti incompleti riscontri, così come relazionato durante le verifiche periodiche.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti criticità:

- i ritardi, seppure attenuati, nella tariffazione puntuale, con le conseguenti ripercussioni negative sui flussi di cassa. Con i dati a disposizione parrebbe doversi ritenere che la fatturazione debba avvenire con cadenza bimestrale e con un saldo a scadenza entro i primi due mesi dell'anno successivo.
- l'accantonamento previsto nei piani finanziari dei singoli comuni e i dati forniti sugli insoluti scaduti da oltre sessanta giorni e quindi situazione al 31.12.2018 si rimanda a quanto già relazionato nella parte A) della propria relazione e nelle relazioni periodiche.
- le convenzioni di impegno firmate dai Comuni Soci per i lavori di chiusura post-mortem della ex discarica di Masserano si rimanda a quanto sopra relazionato nella parte A) della relazione unitaria. Si ribadisce la necessità di agire nei confronti dei Soci inadempienti.
- Dai dati forniti dall'Ufficio risulta che la posizione creditoria per fatture emesse nei confronti dei Comuni Soci al 31.03.2019 ammonta a circa € 234k. Risultano crediti verso altri soggetti per circa € 48k. Risultano crediti verso soggetti in procedure concorsuali per € 10k. Il Collegio prende atto che, malgrado l'intervento di un legale per il recupero, la cifra si attesta ancora su importi ragguardevoli.
- In merito ai contributi Conai, al 01.04.2019 risultano ancora da incassare circa € 430k inerenti contributi 2016-2017 e 2018.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. La società non è dotata di un preposto al sistema di controllo interno e di un auditing interno per singole funzioni. La Società non è dotata di un Organismo di Vigilanza.

A tale riguardo si riporta di seguito quanto già ampiamente relazionato e trasmesso:

- In merito alla riforma Madia, di cui si è già ampiamente relazionato nei verbali periodici, si segnala che il Consiglio di Amministrazione non si è espresso, circa la formalizzazione della natura della società, ovvero se da considerarsi o meno controllata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016. Il Collegio ha richiesto al CdA di attivarsi per definire il corretto inquadramento della Società ovvero la natura della stessa in funzione delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 175/2016 oltre che in funzione del contenuto delle recenti linee guida elaborate dall'ANAC nel paragrafo 2.1 "Definizioni di società a controllo pubblico", dell'orientamento del MEF del 15 febbraio 2018 avente ad oggetto la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP"), della delibera del Consiglio Comunale di Biella n. 102 del 18 dicembre 2018 e relativi allegati circa la revisione ordinaria delle società partecipate. Tale inquadramento risulta fondamentale al fine di non incorrere in possibili sanzioni ed omissioni ai sensi di legge in funzione del corretto inquadramento della Società. Si segnala inoltre che parrebbe opportuno soffermarsi attentamente su tale aspetto in quanto

società in cui l'intero Consiglio di Amministrazione è composto da soggetti designati da Enti Pubblici. La società è inoltre soggetta per il tramite dell'Organismo di controllo e coordinamento al controllo e coordinamento congiunto. A tal proposito parrebbe necessario verificare i contenuti delle recenti linee guida pubblicate dall'Anac anche e proprio per l'attuazione di tutte le prescrizioni normative previste per le società a controllo pubblico così come definite all'art. 2 del D.Lgs 175/2016. Il Collegio ha inoltre verificato che le prestazioni di servizio effettuate dalla società, nei confronti degli Enti pubblici e delle Utenze residenti nei Comuni affidatari per il tramite dell'Autorità d'ambito rientra nei limiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016. Tale corretto inquadramento è importante anche alla luce del rinnovo del prossimo collegio sindacale, che ad oggi ricopre anche funzione di controllo legale dei conti.

- Il Collegio torna a ricordare al CdA l'importanza di quanto previsto nel decreto Madia agli artt. 6 e 14 e a tal proposito ritiene sarebbe opportuno istituire al più presto, qualora ricorra anche la fattispecie di cui all'art.2, un ufficio per il controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione, così come previsto dal d.Lgs. 175/2016 "Madia" di cui all'art. 6 comma III, lett. b) del D.Lgs. 175/2016. Si ricorda la necessità, sempre a fronte della normativa di cui sopra, che la Società predisponga specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, così da informarne l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione in sede di chiusura di bilancio.
- Il Collegio rileva che non risultano attuate le procedure previste nella parte seconda del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella quale sono previste le modifiche al codice civile inerente il diritto societario (articoli da 375 a 384 D.Lgs.14/2019 pubblicato in G.U. in data 14 febbraio 2019 dal Governo in attuazione della Legge 155/2017), circa la necessità di porre in essere un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato con un controllo di gestione che possa far emergere tempestivamente eventuali elementi di crisi.
- Il Collegio rileva la mancanza di un internal auditing adeguato alle dimensioni e all'attività della società. In particolare, non risulta istituita una contabilità industriale e gestionale adeguata.
- Il Collegio rileva che ad oggi la società non è dotata di un organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A tal proposito il Collegio ritiene che, invece, debba procedersi al più presto all'adozione di tale modello ed alla designazione di un Organismo di Vigilanza (ODV), così come caldeggiato anche dall'ANAC. Il Collegio ricorda che l'ANAC, con la pubblicazione delle nuove Linee guida per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e per gli enti pubblici economici, ha specificato che per le società ed enti controllati l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 è fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il modello 231 e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.
- L'Area tariffa-tributi risulta ancora in difficoltà operativa, anche perché l'ufficio recupero crediti risulta composto da una sola figura professionale, malgrado le migliaia di Utenze. Tale figura inoltre, in caso di necessità, deve assentarsi per sostituire il personale assente per svolgere altre mansioni operative. A tal proposito il Collegio ritiene che l'ufficio riscossione-accertamento necessiti fisiologicamente di maggiori figure professionali, considerando anche i vantaggi che deriverebbero alla società da una gestione più efficace della funzione di riscossione. Il Collegio sottolinea che le due figure professionali richieste e ad oggi distaccate presso altro Comune non sono ancora presenti. A tal proposito il Collegio invita gli Amministratori a verificare quali mansioni stiano ad oggi svolgendo presso il Comune, nonché sulla corretta ripartizione dei relativi costi.

- La società non è dotata di direttore, né di figure dirigenziali o di funzionari con deleghe specifiche e le relative responsabilità ed oneri permangono tutte accentrate in capo al Presidente del CdA, con mandato biennale. Il Collegio segnala che sarebbe estremamente importante, così come avviene in altre società partecipate e affidatarie in house, prevedere delle figure professionali responsabili con deleghe ufficiali e specifiche e con la funzione di dirigere i singoli settori; questo prudenzialmente anche in funzione delle innumerevoli e complesse vicende aziendali proprie del tipo di attività svolta dalla Società. Tutto ciò permetterebbe di fornire professionalità continua ai relativi uffici ed ai loro responsabili anche in funzione delle innumerevoli e complesse normative vigenti (ambientali-legislative-fiscali-amministrative) con cui la Società deve quotidianamente rapportarsi.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, proprio per una parte dei rilievi di cui nella parte A) della nostra relazione Unitaria non possiamo non esprimere dubbi circa l'efficienza del sistema di controllo interno della Società sui dati contabili e di bilancio.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

#### **B2) Osservazioni in merito al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione al bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4 c.c..

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

#### **B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, a causa delle motivazioni e del contenuto del giudizio da noi formulato nella sezione A della presente relazione, invitiamo l'Assemblea a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, così come redatto dagli amministratori e ad assumere i provvedimenti necessari, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c..

Biella, li 20 maggio 2019

Il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Maria Elena Marselli

Dott. Amedeo Paraggio

Dott. Pietro Cappa

